Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all’udienza del 13.06.2018, ha pronunziato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

………Applicando tali principi di diritto alla fattispecie in esame, rileva il Tribunale che vi è prova che l’Asl Caserta ha adottato nei confronti del ricorrente una serie di atti illegittimi e vessatori. Innanzitutto, è allegato e non contestato che il Di Benedetto, era Responsabile dell’Ufﬁcio Stampa e Portavoce dell’Asl Ce/1, anche in seguito all'entrata in vigore della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni……….tuttavia, una volta che l’amministrazione viene convenuta in giudizio, ha un obbligo di giustiﬁcazione delle ragioni poste a fondamento dello stesso. Nel caso di specie, a fronte dei provvedimenti, sopra richiamati, sinteticamente motivati, l'Asl Caserta, costituitasi nel presente giudizio, non ha né allegato né provato la sussistenza delle ragioni poste a fondamento delle stesse. Restano, del tutti ignoti i motivi che hanno spinto l’azienda sanitaria ha “spostare” il ricorrente da un settore ad un altro nonché al non adibirlo alle mansioni di addetto stampa, per le quali egli aveva maturato una consolidata esperienza ed era in possesso dei tutti i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle stesse. Il comportamento dell’Asl è oltremodo illegittimo, in quanto viola i canoni di correttezza e buona fede che caratterizzano l’esecuzione del contratto, e, che dovrebbero sempre guidare l’agire della P.A anche nella realizzazione dei precetti di cui all’art.97 cost, ove si consideri anche che, con nota del 28.10.2011. **……..Deve, dunque, affermarsi che si è in presenza di atti vessatori fonti di danni risarcibili.**